

Il bonus benzina 200 euro Il bonus trasporti pubblici regole 2023

**Milano 8 febbraio 2023
Andrea Asnaghi**



Il decretino carburanti

D. L. N. 5 del 14 gennaio 2023

Si tratta della riproposizione (Art. 1) per il 2023 del già collaudato bonus carburanti previsto nel 2022, con una modifica testuale che però, come vedremo, non incide in modo sostanziale sulle modalità pratiche di utilizzo.

E' prevista inoltre una misura (art. 4) per il sostegno alla fruizione di servizi di trasporto pubblico.

Misure in vigore dal 15 gennaio 2023 e ancora in forma di decreto legge.



I “nuovi” 200 euro

Art. 1 D. L. 5/2023

Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti **dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti**, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.*



I “vecchi” 200 euro 2022

Art. 2 D. L. 21/2022

Bonus carburante ai dipendenti

1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



I “nuovi” 200 euro

Il raffronto fra le due normative

Vi sono diverse analogie fra le due norme, per l’analisi delle quali può esser d’aiuto in questa fase , salvo disposizioni che interverranno, quanto nel 2022 è stato chiarito dalla circolare A.E. 27/E del 14 luglio 2022.

Datori di lavoro privati: no pubbliche amministrazioni, sì enti pubblici economici, sì professionisti ed enti non commerciali.

Volontarietà del buono: resta un benefit a totale discrezione del datore di lavoro, non è un diritto del lavoratore.



I “nuovi” 200 euro

Il raffronto fra le due normative (continua)

Totale discrezionalità oggettiva: non vi è necessità che il benefit sia dato a categorie di lavoratori o a valori uguali.

Erogazione attraverso titoli: buoni benzina o carte carburanti, anche prepagate ma tracciabili. E' escluso il rifornimento presso gli erogatori di carburante aziendali.

Anche ricariche auto elettriche: l'apertura viene dalla circolare 27/E, è stata richiesta medesima conferma anche per il bonus 2023



I “nuovi” 200 euro

Il raffronto fra le due normative (continua)

Il tema della franchigia. Secondo alcuni commentatori, la non riproposizione del testo nei medesimi termini del precedente (meno male, l’hanno scritto leggermente meglio ...) , non riferendosi più al comma 3 dell’art 51, lascerebbe spazio ad interpretare i 200 euro come franchigia (fino a 200 euro comunque esenti).

In realtà appare il contrario: superando i 200 euro tutto diventa imponibile, salvo imputare i buoni eventualmente in eccedenza (tenendoli distinti oggi più che mai) al benefit generico di cui all’art. 51 comma 3 TUIR , qualora esista capienza.

Più rapporti di lavoro: il valore annuo deve intendersi “pro percipiente” quindi per la considerazione dell’esenzione vanno considerate (eventuale autodichiarazione o CU provvisoria) le erogazioni fatte da altri datori di lavoro.



I “nuovi” 200 euro

Il raffronto fra le due normative (continua)

Il tema della franchigia. Secondo alcuni commentatori, la non riproposizione del testo nei medesimi termini del precedente (meno male, l’hanno scritto leggermente meglio ...) lascerebbe spazio ad interpretare i 200 euro come franchigia (fino a 200 euro comunque esenti).

In realtà appare il contrario: superando i 200 euro tutto diventa imponibile, salvo imputare i buoni eventualmente in eccedenza (tenendoli distinti oggi più che mai) al benefit generico di cui all’art. 51 comma TUIR , qualora esista capienza.

Più rapporti di lavoro: il valore annuo deve intendersi “pro percipiente” quindi per la considerazione dell’esenzione vanno considerate (eventuale autodichiarazione o CU provvisoria) le erogazioni fatte da altri datori di lavoro.



I “nuovi” 200 euro

Il raffronto fra le due normative (continua)

La non riproposizione nell’ambito dell’art. 51 comma 3 del TUIR, che resta solo norma di confine (“fatto salvo”) lascia invece spazio ad alcuni interrogativi

Solo dipendenti? La dizione sembrerebbe fare riferimento solo ai lavoratori dipendenti, redditi assimilati rischiano di essere esclusi (anche la circ. 27/E era sibillina sul punto) .

Dati in ambito PDR? Se prima era ritenuto possibile, conversione in welfare, in quanto “estensione” provvisoria del comma 3, oggi è dubbia la facoltà di conversione.



I “nuovi” 200 euro

Il raffronto fra le due normative (continua)

Possono far parte del welfare aziendale? L'esclusione/separazione completa dall'art. 51 sembrerebbe tracciare per questi beni un *percorso assolutamente autonomo*.

(welfare non vuol dire “tutto ciò che non è tassabile”).

Quindi esenti, consegnabili liberamente, ma non come parte del piano di welfare (semmai, in aggiunta).

Ma **aspettiamo chiarimenti**

In ogni caso, la fruizione della posta dovrebbe essere prevista nel piano di welfare (e a meno di doti di preveggenza ...).



Non solo “petrolio”

La norma, come in passato, ha una contraddizione di fondo:
se i carburanti costano tanto e inquinano (e finanziano guerre...) un sostegno mirato specifico potrebbe finire per *incentivarne il consumo*, con un bell'effetto boomerang, anche rispetto a norme recenti (bonus monopattini e biciclette, ad esempio).

Per questo la norma in passato (forse anche oggi) si è aperta all'interpretazione allargata alle ricariche elettriche ma si accompagna anche *all'incentivazione all'uso* di mezzi pubblici ...



Il bonus trasporti

Art. 4 D. L. 5/2023

Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, e' istituito un fondo (...) finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto(...) fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100% della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo e' riconosciuto in favore delle **persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro**. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies) del TUIR, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.



Il bonus trasporti

Attenzione:

il bonus trasporto non riguarda il reddito di lavoro dipendente ma ogni e qualsiasi (basso) reddito;

è previsto un fondo ad esaurimento (stanziati 100 milioni di euro);

saranno comunicate con D.M le modalità di presentazione delle domande per fruire del bonus, che avverrà attraverso la dazione di un buono spesa.



Il bonus trasporti

norme “collegate” al bonus trasporti

Art. 15 comma 1, lettera i-decies) TUIR

Deducibili dal reddito “le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a **250 euro**”.

da non confondere con

Art. 51 comma 2, lettera d-bis

Non concorrono a formare il reddito “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 (...);





**Grazie
per l'attenzione!**

